SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 121

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 26 maggio 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 marzo 2007.

Attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, concernente il trasferimento di competenze residue dal Ministero dell'economia e delle finanze all'INPS.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 10 febbraio 1962, recante «Nuove disposizioni relative all'Opera nazionale per i ciechi civili»;

Vista la legge 28 marzo 1968, n. 406, recante «Norme per la concessione di un'indennità di accompagnamento ai ciechi assoluti assistiti dall'Opera nazionale ciechi civili»;

Vista la legge 26 maggio 1970, n. 381, recante «Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti»;

Vista la legge 27 maggio 1970, n. 382, recante»Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili»;

Vista la legge 30 marzo 1971, n. 118, recante «Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili»;

Vista la legge 11 febbraio 1980, n. 18, recante «Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili»;

Vista la legge 21 novembre 1988, n. 508, recante «Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti»;

Visto il decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, recante «Norme per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti, nonché dei benefici previsti dalla legislazione vigente per le medesime categorie, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 26 luglio 1988, n. 291»;

Vista la legge 11 ottobre 1990, n. 289, recante «Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un'indennità di frequenza per i minori invalidi»;

Vista la legge 15 ottobre 1990, n. 295, recante «Modifiche ed integrazioni all'art. 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 387 del 5 agosto 1991, recante «Norme di coordinamento per l'esecuzione delle disposizioni contenute nella legge 15 ottobre 1990, n. 295, in materia di accertamento dell'invalidità civile»;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;

Visto il decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698, recante «Norme sul riordinamento dei procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione dei benefici economici»;

Visto l'art. 4 del decreto-legge n. 323 del 20 giugno 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, recante «Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157, recante «Attuazione delle delega conferita dall'art. 3, comma 3, lettera *d)*, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di potenziamento delle attività di controllo sulle prestazioni previdenziali ed assistenziali di invalidità e inabilità»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»;

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, recante «Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica»;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»;

Vista la legge 3 aprile 2001, n. 131, recante «Norme a sostegno delle persone in condizioni di cecità parziale»;

Vista la legge 3 aprile 2001, n. 138, recante «Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici»;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»;

Visto l'art. 42 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici»;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante «Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria»;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, recante «Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione»;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Decreta:

Art. 1.

Funzioni trasferite

1. Ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, a decorrere dal 1° aprile 2007, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) subentra nell'esercizio delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, già di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. A decorrere dalla medesima data, l'I.N.P.S. subentra al Ministero dell'economia e delle finanze nei rapporti giuridici relativi alle funzioni ad esso trasferite.

2. Il trasferimento delle risorse finanziarie, strumentali e di personale, inerenti alle funzioni di cui al comma 1, avviene secondo i termini e le modalità di cui al presente decreto.

Art. 2.

Personale trasferito

1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 1 comma 1, è trasferito all'I.N.P.S. il contingente di personale, appartenente al ruolo unico del Ministero dell'economia e delle finanze ed in servizio presso le Commissioni mediche di verifica, indicato, per ciascuna articolazione territoriale del Ministero, nell'allegato *A* del presente decreto.

2. L'individuazione dei dipendenti avviene sulla scorta dei criteri concertati con le organizzazioni sindacali, tenendo conto, anche, delle eventuali istanze presentate.

3. Il personale trasferito conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento fino al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto degli enti pubblici non economici, in cui il personale sarà inquadrato. A seguito del trasferimento del personale, saranno ridotte, in maniera corrispondente, le dotazioni organiche del Ministero dell'economia e delle finanze con i provvedimenti emanati in attuazione dell'art. 1, commi 404 e 427, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 3.

Trasferimento delle risorse finanziarie

1. Nell'allegato *B* al presente decreto, sono indicate le risorse finanziarie annue da trasferire all'I.N.P.S., relative al personale di cui all'art. 2, comma 1, nonché quelle necessarie per la copertura dei costi di funzionamento del personale medico, componente le commissioni mediche di verifica. Per l'anno 2007, le modalità, anche temporali, del trasferimento sono individuate nell'allegato *C* al presente decreto.

2. Con proprio decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze individua e trasferisce all'I.N.P.S., relativamente al personale trasferito ai sensi del presente decreto, le corrispondenti quote delle risorse certe del Fondo unico di amministrazione e, limitatamente all'anno 2007, le corrispondenti quote delle risorse variabili del predetto fondo.

3. La quota parte delle risorse finanziarie trasferite all'I.N.P.S., relative al trattamento accessorio, confluirà nei diversi fondi per il trattamento economico e tali risorse sono considerate importi fissi ex art. 1, comma 191, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Art. 4.

Disposizioni riguardanti il personale

1. Il personale trasferito all'I.N.P.S., ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, che abbia presentato domanda con le modalità ed i termini previsti dai bandi di concorso, può partecipare alle procedure di passaggio tra le aree, di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 maggio 2006.

2. L'I.N.P.S. provvede all'inquadramento dei dipendenti nella posizione economica superiore, eventualmente acquisita, all'esito delle procedure di cui al comma 1, previo trasferimento all'I.N.P.S. delle corrispondenti risorse finanziarie.

3. Per effetto del trasferimento del personale del Ministero dell'economia e delle finanze, è rideterminata la dotazione organica dell'I.N.P.S. nelle diverse qualifiche interessate, corrispondentemente ai nuovi ingressi nei ruoli dell'I.N.P.S. di detto personale.

Art. 5.

Disposizioni transitorie e finali

1. I verbali trasmessi dalle A.S.L. a decorrere dalla data del 1° aprile 2007 sono esaminati dall'I.N.P.S.

2. I verbali trasmessi anteriormente alla data di cui al comma 1, la cui trattazione non sia ancora definita alla data del 31 luglio 2007, sono presi in carico dall'I.N.P.S.

3. Per consentire la definizione dei rapporti e delle istanze pervenute alla data di cui al comma 1, il trasferimento all'I.N.P.S. del personale, individuato ai sensi dell'art. 2, e delle corrispondenti risorse finanziarie, di cui all'art. 3, avviene secondo le seguenti modalità e scadenze: il 50% delle unità complessivamente individuate, con decorrenza 1° giugno 2007, il residuo 50% con decorrenza 1° agosto 2007.

4. L'I.N.P.S. subentra al Ministero dell'economia e delle finanze nelle controversie instaurate a decorrere dalla data del 1° aprile 2007, ancorché riferite a rapporti sorti anteriormente alla medesima data.

Art. 6.

Variazioni di bilancio

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto sarà inviato al controllo secondo la normativa vigente.

Roma, 30 marzo 2007

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 2007
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 4, foglio n. 385

ALLEGATO *A*

SEDI	Personale da trasferire
L'AQUILA	3
CHIETI	3
PESCARA	3
TERAMO	3
ABRUZZO	**12**
POTENZA	3
MATERA	2
BASILICATA	**5**
COSENZA	4
CATANZARO	3
CROTONE	2
REGGIO CALABRIA	3
VIBO VALE.	2
CALABRIA	**14**
AVELLINO	4
BENEVENTO	5
CASERTA	5
NAPOLI	13
SALERNO	5
CAMPANIA	**32**
BOLOGNA	3
FERRARA	2
FORLI'- CESENA	2
MODENA	3
PIACENZA	2
PARMA	2
RAVENNA	2
REGGIO EMILIA	1
RIMINI	2
EMILIA ROMAGNA	**19**
GORIZIA	1
PORDENONE	2
TRIESTE	2
UDINE	2
FRIULI V.GIULIA	**7**
FROSINONE	3
LATINA	3
RIETI	2
ROMA + CMS (*)	15

SEDI	Personale da trasferire
VITERBO	2
LAZIO	**25**
GENOVA	4
IMPERIA	2
LA SPEZIA	2
SAVONA	2
LIGURIA	**10**
BERGAMO	3
BRESCIA	4
COMO	3
CREMONA	2
LECCO	2
LODI	0
MANTOVA	2
MILANO	7
PAVIA	3
SONDRIO	2
VARESE	3
LOMBARDIA	**31**
ANCONA	3
ASCOLI PICENO	2
MACERATA	3
PESARO-URBINO	2
MARCHE	**10**
CAMPOBASSO	2
ISERNIA	2
MOLISE	**4**
ALESSANDRIA	3
ASTI	2
BIELLA	2
CUNEO	2
NOVARA	2
TORINO	4
VERBANIA	2
VERCELLI	2
PIEMONTE	**19**
BARI	7
BRINDISI	4
FOGGIA	3
LECCE	6
TARANTO	3
PUGLIA	**23**
CAGLIARI	3

SEDI	Personale da trasferire
NUORO	3
ORISTANO	2
SASSARI	3
SARDEGNA	**11**
AGRIGENTO	4
CALTANISSETTA	2
CATANIA	4
ENNA	2
MESSINA	5
PALERMO	6
RAGUSA	3
SIRACUSA	3
TRAPANI	3
SICILIA	**32**
TRENTO	0
BOLZANO	0
TRENTINO ALTO AD.	**0**
PERUGIA	4
TERNI	2
UMBRIA	**6**
AREZZO	2
FIRENZE	4
GROSSETO	2
LIVORNO	2
LUCCA	2
MASSA CARRARA	2
PISA	2
PISTOIA	2
PRATO	2
SIENA	2
TOSCANA	**22**
BELLUNO	2
PADOVA	3
ROVIGO	2
TREVISO	3
VENEZIA	3
VERONA	3
VICENZA	2
VENETO	**18**
AOSTA	**0**
TOTALE	**300**

Oltre al contingente di n. 300 unità ripartito territorialmente secondo le indicazioni della presente tabella, verranno trasferite ulteriori 20 unità, individuate sulla base delle esigenze che emergeranno in fase di prima attuazione.

ALLEGATO *B*

Tipologia risorsa	**Risorse finanziarie annue da trasferire**
Personale Comm. Mediche	300 unità
Costo del personale	10,90 Mln €uro (*)
Personale medico	600 unità
Costo del personale medico	12,00 Mln €uro
Rappresentanti di categoria	2,00 Mln €uro
Spese di funzionamento	
- Gestione Comm. Mediche	0,05 Mln €uro
- Spese postali e notifica	0,15 Mln €uro
Sub-Totale	**0,20 Mln €uro**
TOTALE COMPLESSIVO	**25,10 Mln €uro**

(*) Il costo effettivo potrà essere determinato solo dopo l'individuazione del personale che verrà effettivamente trasferito all'INPS sulla base delle relative posizioni economiche.

ALLEGATO *C*

Trasferimento delle risorse finanziarie all'INPS per l'anno 2007.

1- 1/4/2007		
- medici CMV	1.500.000	
- rappresentanti categoria	500.000	
- spese funzionamento	50.000	
- spese postali	150.000	2.200.000
2- 1/5/2007		
- medici CMV	1.300.000	1.300.000
3- 1/6/2007		
- medici CMV	2.300.000	
- rappresentanti di categoria	400.000	
- n. 150 dipendenti (costo da - determinarsi dopo l'individuazione del personale da trasferire e le relative posizioni economiche)		2.700.000
4- 1/8/2007		
- medici CMV	1.650.000	
- rappresentanti di categoria	250.000	
- n. 150 dipendenti (costo da determinarsi dopo l'individuazione del personale da trasferire e le relative posizioni economiche)	---	1.900.000
TOTALE		**8.100.0000**

07A04532

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 3 maggio 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Butugan Lacramiora Lenuta, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 2005, n. 264, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di assistente sociale;

Vista l'istanza della sig.ra Butugan Lacramiora Lenuta, nata a Iasi (Romania) il 5 marzo 1976, cittadina romena, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di «Asistenta sociala», conseguito in Romania ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di assistente sociale;

Considerato che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «licentiat in Phihologie in profilul sociopsihopedagogie specializarea psihologie si asistenta sociala» conseguita presso «l'Universitatea de Vest din Timisoara», come attestato in data 10 febbraio 2003;

Considerato che l'istante è iscritta presso il «Colegiul National al Asistentilor Sociali din Romania» al n. 298 in data 1º febbraio 2006;

Viste le conformi determinazioni delle Conferenze di servizi nelle sedute del 25 gennaio 2006 e del 9 marzo 2007;

Visto il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nelle sedute di cui sopra;

Considerato che nelle conferenze di cui sopra si è ritenuto che all'istante poteva essere riconosciuta l'iscrizione per la sezione A con applicazione di misure compensative e per la sez. B senza l'applicazione di misure compensative, è stato necessario richiedere alla stessa di scegliere tra le due possibilità. In data 13 aprile 2007 è pervenuta la richiesta della sig.ra Butugan per la sez. B;

Decreta:

Alla sig.ra Butucan Lacramiora Lenuta, nata a Iasi (Romania) il 5 marzo 1976, cittadina rumena, è riconosciuto il titolo quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli assistenti sociali sezione B, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 3 maggio 2007

Il direttore generale: PAPA

07A04430

DECRETO 3 maggio 2007.

Riconoscimento, al sig. Iannuzzo Umberto, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza del sig. Iannuzzo Umberto, nato a Campobasso il 6 aprile 1980, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi delel'art. 12 così come modificato dal decreto ministeriale n. 277/2003 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado», conseguito in Spagna ai fini ell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università degli studi del Molise in data 29 ottobre 2004;

Considerato che il richiedente ha ottenuto l'omologazione della laurea in giurisprudenza con il titolo accademico spagnolo di «Licenciado en Derecho» in data 10 aprile 2006 rilasciata dal «Ministerio de Educacion y Ciencia»;

Considerato che lo stesso è iscritto presso l'«Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» dal 24 maggio 2006;

Preso atto che ha documentato lo svolgimento del primo anno della scuola di specializzazione per le professioni presso l'Università degli studi del Molise;

Preso atto che l'istante è inoltre in possesso di certificato di compimento della pratica forense, rilasciato il 13 novembre 2006 dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Isernia;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 25 gennaio 2007;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria in atti allegato;

Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato, e quella di cui è in possesso l'istante;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Iannuzzo Umberto, nato a Campobasso il 6 aprile 1980, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto

Roma, 3 maggio 2007

Il direttore generale: Papa

Allegato *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova orale è unica e verte su: 1) discussioni su un caso pratico su una materia a scelta tra le seguenti: diritto procedura civile, diritto procedura penale, diritto amministrativo (processuale); 2) elementi su una materia a scelta del candidato tra le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale); 3) elementi di deontologia e ordinamento professionale.

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

07A04431

DECRETO 3 maggio 2007.

Modifica del decreto 23 marzo 2007, relativo al riconoscimento, al sig. Montotti Luigi, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto datato 23 marzo 2007, con il quale si riconosceva il titolo di «Ir» conseguito in Olanda dal sig. Montotti Luigi, cittadino italiano, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli ingegneri sez. A, settore dell'informazione;

Rilevato che in detto decreto, per mero errore materiale, è stato scritto titolo professionale belga anziché titolo professionale olandese;

Vista l'istanza di correzione inviata dal sig. Montotti Luigi e pervenuta il 5 aprile 2007;

Rilevato inoltre che nella seconda pagina è riportato «art. 3 la prova attitudinale verterà sulle seguenti materie», la frase va considerata nulla in quanto la prova attitudinale è specificata nell'art. 2;

Decreta:

Il decreto datato 23 marzo 2007, con il quale si riconosceva il titolo di «Ir», conseguito in Olanda da Montotti Luigi, cittadino italiano, nato a Roma il 5 aprile 1978, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli ingegneri sez. A, settore dell'informazione è modificato come segue la parola «titolo belga» è sostituita dalla parola «titolo olandese».

Ed inoltre la frase, riportata nella seconda pagina, «art. 3 la prova attitudinale verterà sulle seguenti materie», va annullata.

Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 23 marzo 2007;

Roma, 3 maggio 2007

Il direttore generale: Papa

07A04432

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 16 maggio 2007.

Revoca della concessione n. 193/02 del 30 aprile 2002, per la gestione della sala destinata al gioco del Bingo, nei confronti della Bingo Blu S.r.l. (Grosseto) in fallimento.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO 11° - BINGO DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco del Bingo ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del Bingo è stato affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il bando di gara mediante pubblico incanto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, foglio delle inserzioni n. 278, del 28 novembre 2000, per l'assegnazione di ottocento concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 21 novembre 2000 con il quale è stata approvata la convenzione-tipo per l'affidamento in concessione della gestione del gioco del Bingo;

Visti i decreti direttoriali 16 novembre 2000 e 6 luglio 2001, concernenti l'approvazione del piano di distribuzione territoriale delle sale destinate al gioco del Bingo;

Visto il decreto direttoriale 11 luglio 2001 concernente la graduatoria delle concessioni per la gestione del gioco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 163 del 16 luglio 2001 e successive modificazioni;

Visto il decreto del direttore per i giochi dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato n. 2007/12428/giochi/UD del 6 aprile 2007, in materia di atti relativi alla gestione delle convenzioni di concessione, compresi gli atti di revoca e di decadenza;

Vista la convenzione di concessione n. 193/02 stipulata in data 30 aprile 2002 tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e la Bingo Blu S.r.l. per la gestione del gioco del bingo nella sala sita in Grosseto, via del Sabotino 10/14;

Visto l'atto di fidejussione n. 4156668 R emesso dalla Navale Assicurazioni S.p.a. in data 29 aprile 2002 di € 516.457,00 ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti nei confronti dell'amministrazione a seguito della sottoscrizione della convenzione stessa;

Considerato che la società in parola ha comunicato all'amministrazione di voler usufruire del pagamento differito per l'acquisto delle cartelle ai sensi dell'art. 8, comma 14, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito dalla legge 1° agosto 2003, n. 200 e successive modificazioni, presentando l'appendice n. 001 del 2 settembre 2003 al succitato atto di fideiussione al fine di incrementare del 3% l'importo garantito, come statuito da tale norma;

Considerato che con sentenza n. 10/04 del 16 dicembre 2004 il tribunale di Grosseto ha dichiarato il fallimento della Bingo Blu S.r.l.;

Considerato che con provvedimento n. 2005/12513/BNG dell'8 marzo 2005 l'amministrazione ha comunicato alla Bingo Blu S.r.l., in fallimento, ed alla Navale Assicurazioni S.p.a. l'avvio dei procedimenti di revoca della concessione n. 193/02 e di escussione della fideiussione prestata dalla Navale Assicurazioni S.p.a. a garanzia dell'adempimento degli obblighi convenzionali, in quanto lo stato di fallimento costituisce motivo di esclusione dalla partecipazione alle gare, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e del paragrafo 13, lettera *b)*, del bando di gara per l'attribuzione delle concessioni per il gioco del bingo, e l'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, dispone che il «Ministero delle finanze dichiara la decadenza dalla concessione quando vengano meno i requisiti per l'attribuzione della concessione di cui al presente regolamento e al relativo bando di gara»;

Considerato che la Navale Assicurazioni S.p.a. ha provveduto, in qualità di società fidejubente, al pagamento dell'importo di € 32.454,86 dovuto a titolo di prelievo erariale per l'acquisto da parte della Bingo Blu di cartelle-bingo, ai sensi della citata legge n. 200/2003;

Vista la richiesta, inoltrata all'amministrazione dal curatore fallimentare in data 7 luglio 2005 diretta ad ottenere «l'autorizzazione a cedere a terzi la concessione medesima al fine di agevolare la continuità dell'attività e creare il minimo danno all'erario»;

Vista la lettera del 16 aprile 2007 con la quale il curatore fallimentare dichiara che tutti i tentativi effettuati — dal maggio 2006 al marzo 2007 — di procedere alla vendita dei beni mobili presenti nell'attivo fallimentare «non hanno riscontrato esito positivo», e che l'immobile, di proprietà di terzi, risulta sia stato già locato;

Considerato che è necessario concludere il procedimento di revoca della concessione n. 193/02 avviato con la citata nota n. 2005/12513/BNG dell'8 marzo 2005;

Considerato che, ai sensi dell'art. 3, comma 5, lettera *h)*, e dell'art. 15 della citata convenzione è previsto rispettivamente, l'obbligo del concessionario di «garantire la continuità del servizio per almeno undici mesi l'anno, per almeno sei giorni alla settimana, compresi in ogni caso i giorni festivi, e per almeno otto ore al giorno» e che la «convenzione avrà durata di sei anni a decorrere dall'inizio dell'attività di gestione del gioco»;

Considerato che la Bingo Blu S.r.l. ha cessato, senza autorizzazione, fin dal dicembre 2003, l'attività nella sala-bingo di Grosseto, via del Sabotino 10/14, in violazione del suddetto obbligo convenzionale di «assicurare la continuità del servizio per almeno undici mesi l'anno,

per almeno sei giorni alla settimana, compreso in ogni caso i giorni festivi, e per almeno otto ore al giorno» (art. 3, comma 5, lettera *h)*, della convenzione di concessione), per l'intera durata della convenzione (art. 15 della convenzione), comportando un danno erariale immediato e diretto, in quanto solo dall'esercizio dell'attività di gioco ha origine l'entrata erariale, per cui si rende escutibile la cauzione prestata dal concessionario a garanzia dei propri obblighi, ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, e dell'art. 6 della convenzione di concessione;

Considerato che ai fini della quantificazione del danno occorre tenere presente che la convenzione di concessione, ai sensi dell'art. 15 ha scadenza in data 29 aprile 2008 e che la Bingo Blu S.r.l. ha cessato l'attività fin dal dicembre 2003;

Considerato che il danno derivante dalla cessazione dell'attività è pari all'entrata erariale che sarebbe derivata dall'attività di gioco nella sala in questione dal mese di dicembre 2003 all'aprile 2008 e cioè per un periodo di cinquatre mesi;

Considerato che la Bingo Blu S.r.l. nell'anno 2003 ha venduto n. 606.843 cartelle, per un incasso complessivo di € 778.137,50, di cui € 185.196,73 (pari al 23,80%) costituente prelievo erariale, corrispondente ad un prelievo erariale medio mensile di € 15.433,06 e, quindi, ad un danno erariale complessivo di € 817.952,20 (€ 15.433,06 × 53 mesi) che rende escutibile la cauzione costituita mediante atto fidejussorio n. 4156668 R del 29 aprile 2002 rilasciato dalla Navale Assicurazioni S.p.a. a garanzia dell'adempimento degli obblighi convenzionali ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29;

Visti gli ulteriori atti istruttori;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, per i motivi indicati in premessa, è revocata, nei confronti della Bingo Blu S.r.l. in fallimento, la concessione di cui alla convenzione n. 193/02 del 30 aprile 2002 relativa alla sala-bingo in Grosseto, via del Sabotino 10/14.

Per i motivi indicati in premessa, si dispone l'incameramento del residuo importo di € 499.496,14 della cauzione prestata con l'atto di fideiussione n. 4156668 R del 29 aprile 2002 emesso dalla Navale Assicurazioni S.p.a. al fine di garantire, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, l'adempimento degli obblighi convenzionali assunti dalla Bingo Blu S.r.l.

Avverso il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è ammesso ricorso nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Roma, 16 maggio 2007

Il dirigente: ZARRILLI

07A04624

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 3 maggio 2007.

Sostituzione di un componente della speciale Commissione in materia di prestazioni delle gestioni dei lavoratori autonomi, presso il comitato provinciale INPS di Chieti.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI CHIETI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e la legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il decreto n. 7 del 29 agosto 2006 del direttore della Direzione provinciale del lavoro di Chieti;

Vista la richiesta dell'A.S.P.A. Associazione Sindacale Provinciale Artigiani di Chieti datata 24 aprile 2007 di sostituzione del proprio rappresentante;

Decreta:

La sig.ra Giulietta D'Alessandro, nata a Penne il 18 agosto 1981, è nominata membro della Commissione prevista dal comma 3, art. 46 della legge n. 88/1989 in materia di prestazioni delle gestioni dei lavoratori autonomi in seno al Comitato provinciale INPS, in sostituzione del sig. Giangiulli Daniele dimissionario.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana.

Chieti, 3 maggio 2007

Il direttore provinciale: DE PAULIS

07A04433

DECRETO 8 maggio 2007.

Sostituzione di un componente supplente della commissione provinciale di conciliazione di Rovigo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ROVIGO

Visto il decreto direttoriale n. 11/04 del 25 novembre 2004 di ricostituzione della Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali e plurime di lavoro di Rovigo, prevista dall'art. 410 del c.p.c. (legge 11 agosto 1973, n. 533 e successive modificazioni ed integrazioni);

Vista la nota del 4 maggio 2007, con la quale il sig. Chinaglia Luca, componente supplente della Commissione, ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico ricoperto;

Vista la nota n. 486/1 del 30 aprile 2007, con la quale l'Associazione polesana coltivatori diretti di Rovigo ha designato quale proprio rappresentante in seno alla predetta commissione, in sostituzione del rappresentante dimissionario, la sig.ra Braccioli dott.ssa Anna, quale membro supplente in rappresentanza dei datori di lavoro, così

Decreta:

1. La sig.ra Braccioli dott.ssa Anna, nata a Salara (Rovigo) il 25 gennaio 1965 ed ivi residente in via Veratica n. 1569 è nominata componente supplente della Commissione provinciale di conciliazione di Rovigo in sostituzione del sig. Chinaglia Luca dimissionario.

2. Il suddetto componente durerà in carica fino al 24 novembre 2008, data di scadenza della Commissione.

Il presente decreto, a norma dell'art. 31, comma 3 della legge n. 340/2000 verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Rovigo, 8 maggio 2007

Il direttore provinciale: BORTOLAN

07A04434

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 14 maggio 2007.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bianco della Valdinievole».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti emanati, in attuazione della predetta legge 10 febbraio 1992 n. 164;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 gennaio 1976 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Bianco della Valdinievole» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 28 maggio 1976;

Vista la domanda presentata dalle associazioni di categoria: Coldiretti, Unione provinciale agricoltori e CIA della provincia di Pistoia, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bianco della Valdinievole» limitatamente alla tipologia Vinsanto e relativamente all'art. 7 comma 2;

Visto il parere favorevole della regione Toscana - Settore produzioni agricole, espresso in data 26 ottobre 2006 sulla citata domanda;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica dell'art. 7, comma 2, del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bianco della Valdinievole» tipologia Vinsanto, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 49 del 28 febbraio 2007;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica dell'art. 7, comma 2, del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bianco della Valdinievole» limitatamente alle caratteristiche al consumo della tipologia Vinsanto, in conformità alla proposta formulata dal citato Comitato;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 7, comma 2, del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Bianco della Valdinievole», limitatamente alla tipologia Vinsanto, è così modificato:

«Art. 7.

Caratteristiche al consumo

(Omissis).

2. Il vino a D.o.c. «Bianco della Valdinievole» Vinsanto deve essere immesso al consumo con le seguenti caratteristiche:

colore: dal paglierino all'ambrato più o meno fulvo;

odore: intenso, etereo, tipico;

sapore: armonico, morbido con retrogusto amarognolo, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17,0% vol. di cui:

per il tipo dolce: almeno 12,0% vol. effettivo e un minimo potenziale di 5,0% vol.;

per il tipo semisecco: almeno 13,0% vol. effettivo e un massimo potenziale di 4,0% vol.;

per il tipo secco: almeno 14,0% vol. effettivo e un massimo potenziale di 3,0% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

acidità volatile massima 1,50 g/l;

estratto non riduttore minimo 20,0 g/l.

(Omissis)».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e le disposizioni in esso contenute entrano in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Roma, 14 maggio 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A04439

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 8 maggio 2007.

Riconoscimento, alla prof.ssa Olga Lambas Martin, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento dì titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla sig.ra Lambas Martin Olga, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 14 settembre 2006, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, decreto legislativo n. 115/92;

Visto il decreto direttoriale datato 9 ottobre 2006 (prot. n. 9109) che subordina al superamento di misure compensative, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota-fax datata 4 aprile 2007 con la quale l'ufficio scolastico regionale per l'Emilia Romagna ha fatto conoscere l'esito favorevole delle misure compensative superate (tirocinio di adattamento);

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

Decreta:

1. Il titolo di formazione «Maestra» especialidad de Lengua Extraniera, rilasciato il 16 luglio 1998 dalla Universidad de Valladolid (Spagna), posseduto dalla cittadina comunitaria (spagnola) Lambas Martin Olga, nata a Valladolid (Spagna) il 16 ottobre 1975, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, integrato dalla misura compensativa di cui al decreto direttoriale citato in premessa, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nella scuola primaria.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 8 maggio 2007

Il direttore generale: DUTTO

07A04440

DECRETO 8 maggio 2007.

Riconoscimento, alla prof.ssa Irina Bokhan, di titolo di formazione, acquisito in Paese non comunitario, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59; la C.M. del 21 marzo 2005, n. 39;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dei commi 2 degli articoli 1 e 37 della citata legge n. 286/1998 e dell'art. 49, comma 1, del citato decreto del Presidente

della Repubblica n. 394/1999, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito in Paese non comunitario dalla prof.ssa Irina Bokhan, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti prescritti, relativa al titolo di formazione sottoindicato;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo;

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia, al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni, per cui alla fattispecie si applicano le disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 115/92 compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita (art. 49, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/99);

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella sedi del 30 maggio 2006, indetta ai sensi degli articoli 49, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115/92;

Visto il decreto direttoriale datato 8 settembre 2006 (prot. n. 7903) che subordina al superamento di misure compensative (tirocinio di adattamento), il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota datata 10 aprile 2007 (prot. n. 1509/C30) con la quale il dirigente scolastico della scuola secondaria di primo grado «Da Vinci - Colombo» di Perugia ha fatto conoscere l'esito favorevole del tirocinio di adattamento superato;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento incondizionato, atteso che il titolo posseduto dall'interessata, come integrato dalla detta misura compensativa, comprova una formazione professionale adeguata per natura, composizione e durata e soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

Decreta:

1. Il titolo di formazione di istruzione superiore: «Dyplom» serie CK n. 21195645, rilasciato il 29 giugno 2002 dall'Università nazionale «I.I. Mechnikov» di Odessa, posseduto dalla cittadina ucraina Bokhan Irina nata a Odessa (Ucraina) l'11 agosto 1980, al cui possesso la legislazione dell'Ucraina, che lo ha rilasciato, subordina l'esercizio della professione di insegnante, costituisce, per la medesima, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, integrato dalla misura compensativa di cui al decreto direttoriale citato in premessa, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente di inglese e di spagnolo nelle scuole di istruzione secondaria dì primo grado nella classe di concorso: 45/A - lingua straniera.

1. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 8 maggio 2007

Il direttore generale: DUTTO

07A04441

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 10 maggio 2007.

Modifica del decreto 11 maggio 2004, relativamente ai progetti autonomamente presentati per attività di ricerca, proposte da costituende società, di cui all'articolo 11 del decreto dell'8 agosto 2000.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'università e della ricerca (di seguito MUR);

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, l'art. 11 che disciplina la concessione delle agevolazioni a progetti autonomamente presentati per attività di ricerca proposte da costituende società;

Visto il decreto ministeriale n. 98 del 2 maggio 2002 istitutivo della Commissione di cui al comma 9 del richiamato art. 11;

Visto il decreto dirigenziale n. 597/Ric. dell'11 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 19 maggio 2004, con il quale il progetto di ricerca n. 1/4, dal titolo «Processi e reattori plasmochimici per modifiche superficiali customizzate» è stato ammesso alla agevolazione di cui al richiamato art. 11, nella forma del contributo nella spesa pari a € 496.800,00;

Vista la nota, pervenuta al MUR il 14 gennaio 2007, prot. 172, da parte della società costituita Plasma Solutions S.r.l, con la quale viene richiesto il riconoscimento dell'ulteriore agevolazione del 10% per le dimensioni di PMI, come previsto dall'art. 11 del decreto ministeriale 593/2000, comma 14, lettera *c)*;

Vista la nota, pervenuta al MUR in data 15 marzo 2007, n. 2466 da parte della Centrobanca S.p.a., che attesta la effettiva sussistenza del requisito di PMI della sopra citata società;

Visto il decreto direttoriale n. 2298/Ric. del 6 novembre 2006 di ripartizione delle risorse del fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2006;

Decreta:

Art. 1.

Al seguente progetto di ricerca, già ammesso al finanziamento, sono apportare le seguenti modifiche:

progetto n. 1/4;

titolo: «Processi e reattori plasmochimici per modifiche superficiali customizzate»;

società Plasma Solutions S.r.l. - Bari.

Rispetto a quanto decretato in data 11 maggio 2004:

viene riconosciuta la maggiorazione del 10% per la dimensione di PMI nella misura del 75% sulla ricerca industriale per i costi sostenuti in zona eleggibile, pari a 513.000,00 e del 70% sulla ricerca industriale per i costi sostenuti in zona non eleggibile, pari a € 21.000,00.

Art. 2.

Conseguentemente la somma impegnata all'art. 3 del decreto direttoriale n. 597/Ric. dell'11 maggio 2004, relativa alla misura dell'intervento, risulta modificata in € 516.456,90, così come indicato nelle premesse.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto dirigenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2007

Il direttore generale: CRISCUOLI

07A04438

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 3 maggio 2007.

Avvio di procedimento per la definizione di disposizioni transitorie, relative al mercato della vendita al dettaglio dell'energia elettrica, in prospettiva della completa liberalizzazione, a partire dal 1° luglio 2007. (Deliberazione n. 106/07).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 3 maggio 2007,

Visti:

la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 (di seguito: la direttiva);

la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);

la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/04);

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 30 giugno 2004, n. 107 (di seguito: deliberazione n. 107/04);

la deliberazione dell'Autorità 12 luglio 2005, n. 141 (di seguito: deliberazione n. 141/05);

il disegno di legge AS 691 recante delega al Governo per completare la liberalizzazione dei settori dell'energia elettrica e del gas naturale e per il rilancio del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili, in attuazione delle direttive comunitarie 2003/54/CE, 2003/55/CE e 2004/67/CE (di seguito: DDL AS 691).

Considerato che:

ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge n. 481/95 è finalità dell'Autorità garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nei servizi di pubblica utilità, nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione sull'intero territorio nazionale, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo;

l'art. 21 della Direttiva prevede che, a partire dal 1° luglio 2007 sono idonei tutti i clienti finali e tale previsione è stata recepita con l'art. 14, comma 5-*quinquies*, del decreto legislativo n. 79/99, come novellato dall'art. 1, comma 30, della legge n. 239/04;

l'art. 3 della Direttiva disciplina specificatamente gli obblighi relativi al servizio pubblico e tutela dei consumatori prevedendo tra l'altro, al comma 5, che gli Stati membri adottino le misure per tutelare i clienti finali, ed assicurare in particolare ai clienti vulnerabili un'adeguata protezione comprese le misure atte a permettere loro di evitare l'interruzione delle forniture per motivi commerciali;

l'art. 3 della direttiva 2003/54/CE prevede tra l'altro, al comma 3, che gli Stati membri provvedano affinché tutti i clienti civili e, ove necessario, le piccole imprese usufruiscano del servizio universale, inteso come il diritto alla fornitura di energia elettrica di una qualità specifica a prezzi ragionevoli;

l'art. 14, comma 5-*sexies*, del decreto legislativo n. 79/99, come novellato dall'art. 1, comma 30, della legge n. 239/04, stabilisce che i clienti vincolati, diventati idonei, hanno diritto a recedere dal preesistente contratto di fornitura e che, qualora tale diritto non sia esercitato, la fornitura ai suddetti clienti idonei continua ad essere garantita dalla società Acquirente Unico S.p.a. (di seguito: Acquirente Unico);

la Direttiva implica, dal 1° luglio 2007, l'operatività dei meccanismi di tutela dei consumatori previsti all'art. 3, commi 3 e 5, della Direttiva, per tener conto dell'evoluzione del mercato vincolato e della conseguente necessità di rivedere la regolazione per i clienti serviti nel mercato libero che si trovano temporaneamente senza venditore e dei clienti finali che non hanno esercitato il recesso dal preesistente contratto di fornitura, anche al fine di porre in linea la regolazione del mercato della vendita al dettaglio con l'implementazione ed il pieno recepimento della Direttiva, attualmente all'esame del Parlamento nella forma del DDL AS 691.

Considerato che:

la definizione della regolazione per i clienti finali deve essere effettuata considerando che gli strumenti di tutela non debbano alterare la concorrenza né creare potenziali barriere alla libera scelta di venditori nel mercato libero da parte dei clienti finali e in modo tale da garantire la non discriminazione tra i clienti aventi le medesime caratteristiche;

con particolare riferimento ai clienti finali civili l'esigenza di maggiore tutela di tali consumatori, deve essere inquadrata tenendo in considerazione quanto previsto dall'art. 3 della Direttiva e, conseguentemente, la definizione delle condizioni economiche per tali clienti deve anche garantire la fornitura di energia elettrica di una qualità specifica a prezzi ragionevoli ai predetti clienti finali civili;

con riferimento agli altri clienti finali, la definizione della regolazione deve essere inquadrata in modo tale da assicurare che a ciascun cliente finale venga garantita la fornitura nelle situazioni in cui si trova senza un venditore scelto direttamente.

Considerato che:

l'analisi dell'evoluzione del mercato della vendita al dettaglio, evidenzia un incremento della percentuale dei clienti finali che, avendone diritto, hanno scelto un venditore sul mercato libero ma il processo di liberalizzazione richiede, con particolare riferimento ai clienti caratterizzati da minore forza contrattuale e che sono diventati idonei a partire dal 1° luglio 2004, ancora tempo per poter raggiungere livelli elevati di clienti serviti sul mercato libero;

il fatto che un significativo numero di clienti già idonei ma caratterizzati da minore forza contrattuale non abbia ancora scelto un venditore sul mercato libero, aumenta l'esigenza di prevedere gradualità nella definizione delle condizioni economiche del regime di salvaguardia, definendo condizioni differenziate transitoriamente in ragione della forza contrattuale dei clienti; e che con particolare riferimento ai clienti diventati idonei a partire dal 1° luglio 2004, detto fatto comporta la definizione di regole specifiche affinché, al termine di un periodo transitorio, tali clienti abbiano maggiori possibilità di accedere al mercato libero, vale a dire siano dotati di maggiore capacità di operare scelte consapevoli del proprio venditore di energia elettrica nel mercato libero.

Considerato infine che:

l'individuazione del soggetto garante della fornitura dei soggetti civili deve essere effettuata sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo n. 79/99, ma deve altresì tenere conto dei vincoli di operatività a decorrere dal 1° luglio 2007 nell'attività di vendita al dettaglio delle imprese distributrici previsti dalla direttiva 2003/54/CE;

l'individuazione del soggetto garante della fornitura agli altri clienti finali deve essere effettuata, almeno nel breve periodo, alla luce dell'esigenza di una immediata applicazione dei meccanismi di tutela con decorrenza 1° luglio 2007 e della necessità che tale soggetto non abbia interesse ad operare, nella fissazione delle condizioni economiche, in modo tale da aumentare i propri profitti, rendendo meno critico il processo di definizione dei criteri per la fissazione delle medesime condizioni;

il mantenimento della medesima struttura contrattuale per i clienti civili pone l'esigenza di definire direttive specifiche alle società di vendita facenti parte del medesimo gruppo societario dell'impresa distributrice che operano nell'ambito degli strumenti di tutela previsti per i clienti civili al fine di evitare comportamenti opportunistici basati, ad esempio, sul vantaggio commerciale derivante dalla disponibilità di informazioni sulle caratteristiche dei clienti finali.

Ritenuto necessario:

avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti aventi ad oggetto la definizione della disciplina, a partire dal 1° luglio 2007, dei regimi di tutela ai clienti finali, nonché di provvedimenti aventi ad oggetto la definizione di direttive nei confronti delle società di vendita facenti parte del medesimo gruppo societario dell'impresa distributrice;

provvedere alla definizione, nell'ambito del medesimo provvedimento, dei regimi di tutela previsti e le relative condizioni economiche per:

a) i clienti civili;

b) gli altri clienti finali;

tenere conto, nella definizione dei servizi di cui al precedente alinea, dell'esigenza di garantire:

a) per i clienti civili, la fornitura di qualità specifica a prezzi ragionevoli, nella prospettiva del recepimento della Direttiva;

b) non discriminazione tra clienti finali;

c) gradualità, con riferimento a tutti i clienti finali, nella definizione di condizioni economiche

rispetto alle tariffe vigenti sino al 30 giugno 2007 per i clienti del mercato vincolato, con particolare riferimento all'anno 2007;

d) ulteriore gradualità, per clienti dotati di minore forza contrattuale quali i clienti diventati idonei a partire dal 1° luglio 2004 anche nel corso del 2008, salvo implementazione delle disposizioni legislative all'atto del recepimento della Direttiva;

definire regole specifiche in modo tale che, al termine di un periodo transitorio, anche per i clienti dotati di minore forza contrattuale, con particolare riferimento ai clienti diventati idonei a partire dal 1° luglio 2004, sia favorita una scelta più consapevole dei medesimi;

prevedere direttive alle società di vendita facenti parte del medesimo gruppo societario dell'impresa distributrice che operano nell'ambito degli strumenti di tutela previsti per i clienti civili svolgono al fine di promuovere la concorrenza nel mercato della vendita al dettaglio dell'energia elettrica, limitando il vantaggio contrattuale che questi soggetti potrebbero avere nell'acquisire i clienti nel mercato libero;

al fine di promuovere la concorrenza nel mercato della vendita al dettaglio dell'energia elettrica e di limitare il vantaggio contrattuale delle imprese o gruppi di società vantato nel medesimo mercato di cui al precedente alinea, valutare l'introduzione di opportuni strumenti atti a introdurre la trasparenza nel mercato al dettaglio ed a ridurre le asimmetrie informative;

Delibera:

1) di avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti aventi ad oggetto la disciplina, a partire dal 1° luglio 2007, dei regimi di tutela ai clienti finali, nonché di provvedimenti aventi al oggetto la definizione di direttive nei confronti delle società di vendita facenti parte del medesimo gruppo societario dell'impresa distributrice;

2) di conferire mandato al direttore della direzione mercati dell'Autorità, in coerenza con quanto previsto dalla deliberazione n. 107/04 e dalla deliberazione n. 141/05, affinché il medesimo provveda, in collaborazione con la direzione consumatori e qualità del servizio, a:

a) predisporre documenti per la consultazione e proposte all'Autorità per gli interventi di competenza, in relazione allo sviluppo del procedimento;

b) predisporre incontri con il coinvolgimento dei soggetti interessati e delle formazioni associative che ne rappresentano gli interessi ai fini dell'acquisizione di elementi conoscitivi utili per la formazione e l'adozione dei provvedimenti;

3) di prevedere che il procedimento avviato porti ad esito entro il 1° luglio 2007 almeno la disciplina dei regimi di tutela previsti e le relative condizioni economiche per:

a) i clienti civili;

b) gli altri clienti finali;

4) di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

Milano, 3 maggio 2007

Il presidente: ORTIS

07A04526

DELIBERAZIONE 9 maggio 2007.

Approvazione del valore del fattore di correzione specifico aziendale, relativo alla società Azienda Energetica S.p.a. Etschwerke AG, dei ricavi ammessi a copertura dei costi di distribuzione per l'anno 2004, di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 giugno 2004, n. 96/04 come successivamente modificata e integrata. (Deliberazione n. 109/07).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 9 maggio 2007,

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. n. 244/01);

la legge 27 ottobre 2003, n. 290;

la legge 23 agosto 2004, n. 239;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 21 dicembre 2001, n. 310/01 (di seguito: deliberazione n. 310/01);

la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04 (di seguito: deliberazione n. 5/04);

il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione n. 5/04 (di seguito: Testo integrato), e in particolare l'art. 49;

la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2004, n. 96/04 (di seguito: deliberazione n. 96/04), come successivamente modificata e integrata;

le modalità applicative del regime di perequazione specifico aziendale di cui all'art. 49 del Testo integrato - Periodo di regolazione 2004-2007, approvate con deliberazione n. 96/04 (di seguito: l'allegato A alla deliberazione n. 96/04);

la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2004, n. 242/04;

la deliberazione dell'Autorità 20 giugno 2005, n. 115/05;

la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2005, n. 202/05;

la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2005, n. 285/05.

Considerato che:

il comma 49.1 del Testo integrato istituisce il regime di perequazione specifico aziendale, destinato a coprire gli scostamenti dei costi di distribuzione effettivi dai costi di distribuzione riconosciuti dai vincoli tariffari, non coperti dai meccanismi del regime generale di perequazione, di cui alla parte III, sezione I, del medesimo Testo integrato;

ai fini della determinazione dell'ammontare relativo alla perequazione specifica aziendale, il comma 49.3 del Testo integrato prevede che vengano condotte specifiche istruttorie;

la deliberazione n. 96/04:

a) ha definito le modalità applicative del regime di perequazione specifico aziendale di cui all'art. 49 del Testo integrato - Periodo di regolazione 2004-2007;

b) ha previsto la possibilità di avvalersi della Cassa per le attività propedeutiche alle decisioni di competenza dell'Autorità, nonché per l'organizzazione della struttura tecnica attraverso la quale l'Autorità effettua le verifiche di ammissibilità e l'attività istruttoria;

ai sensi del comma 4.1 dell'allegato A alla deliberazione n. 96/04, con comunicazione del 27 dicembre 2004 (prot. n. Autorità 028953 del 29 dicembre 2004) l'Azienda Energetica Bolzano ha presentato istanza di ammissione al regime di perequazione specifico aziendale;

ai sensi del comma 3.2 dell'allegato A alla deliberazione n. 96/04, la Cassa ha istituito un'apposita commissione di esperti per la verifica dell'ammissibilità dell'istanza di cui al precedente alinea e per lo svolgimento della relativa istruttoria individuale;

ai sensi dell'art. 9 del Testo integrato, l'Azienda Energetica Bolzano ha effettuato la dichiarazione dei ricavi ammessi effettivi ed eccedentari, relativi all'anno 2004 (prot. Autorità n. 016569 del 29 luglio 2005);

ai sensi del comma 4.4 dell'allegato A alla deliberazione n. 96/04, la Cassa ha comunicato all'Autorità, in data 22 maggio 2006, (prot. Autorità n. 012627 del 24 maggio 2006), le risultanze istruttorie relative alla ammissibilità dell'istanza dell'Azienda Energetica Bolzano;

ai sensi del comma 4.5 dell'allegato A alla deliberazione n. 96/04, in data 8 giugno 2006 l'Autorità ha comunicato all'Azienda Energetica Bolzano l'ammissione al regime di perequazione specifico aziendale e il valore dello scostamento rilevato (prot. Autorità EF/M06/2939/fg dell'8 giugno 2006);

con comunicazione datata 10 luglio 2006 (prot. Autorità n. 016755 del 13 luglio 2006) l'Azienda Energetica Bolzano, ha fatto pervenire all'Autorità ed alla Cassa le informazioni di cui al comma 4.7 dell'allegato A alla deliberazione n. 96/04;

ai sensi dell'art. 4, comma 2 del d.P.R. n. 244/01, con comunicazione del 18 luglio 2006 (prot. Autorità TSE/M06/3512/fg del 18 luglio 2006) l'Autorità ha comunicato all'Azienda Energetica Bolzano l'avvio del procedimento per la determinazione del fattore di correzione Csa;

con comunicazione datata 1° febbraio 2007 l'Azienda Energetica Bolzano ha integrato le informazioni di cui al comma 4.7 dell'allegato A alla deliberazione n. 96/04 (prot. Autorità n. 002964 del 6 febbraio 2007);

la Cassa ha comunicato all'Autorità l'ammontare relativo al regime di perequazione generale di competenza dell'Azienda Energetica Bolzano, per l'anno 2004 (prot. Autorità 003038 del 7 febbraio 2007);

ai sensi del comma 5.5 dell'allegato A alla deliberazione n. 96/04, la Cassa ha comunicato all'Autorità gli esiti dell'attività istruttoria sull'istanza dell'Azienda Energetica Bolzano (prot. Autorità n. 004429 del 23 febbraio 2007);

ai sensi del comma 5.6 dell'Allegato A alla deliberazione n. 96/04 l'Autorità ha comunicato all'Azienda Energetica Bolzano il valore del fattore di correzione specifico aziendale (prot. EF/M07/1631/fg-sl del 5 aprile 2007).

Ritenuto:

sulla base della documentazione istruttoria e tenuto conto delle osservazioni e informazioni fornite dall'Azienda Energetica Bolzano, di fissare il coefficiente Csa, per l'anno 2004, pari a 0,1146;

Delibera:

1) di determinare il fattore di correzione specifico aziendale dei ricavi ammessi a copertura dei costi di distribuzione, di cui al comma 49.3 del Testo integrato, per la società Azienda Energetica S.p.a. Etschwerke AG, per l'anno 2004, pari a 0,1146;

2) di disporre che la Cassa conguaglio per il settore elettrico corrisponda alla società Azienda Energetica S.p.a. Etschwerke AG l'ammontare relativo alla perequazione specifica aziendale per l'anno 2004 sulla base del fattore di cui al punto 1 e del ricavo ammesso perequato, comunicato dall'Autorità;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dal giorno della sua pubblicazione.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica dello stesso.

Milano, 9 maggio 2007

Il presidente: ORTIS

07A04527

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 19 aprile 2007.

Programma di opere commissariali per il superamento dell'emergenza idrica in Sardegna. Fase di completamento n. 5. (Ordinanza n. 442).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO
PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della regione è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno - Delegato per la protezione civile n. 3196 del 12 aprile 2002, articoli 13 e 14, di assegnazione di nuovi compiti;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002 con la quale sono stati conferiti ulteriori poteri al Commissario governativo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 gennaio 2004 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2004;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3386 del 14 dicembre 2004 con la quale il presidente della regione Sardegna è stato confermato quale Commissario delegato per l'emergenza idrica fino al 31 dicembre 2006 al fine di completare la fase di programmazione degli interventi con le risorse disponibili e di attivare le procedure necessarie al passaggio in ordinario di tutta la gestione commissariale e degli interventi programmati;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3559 del 27 dicembre 2006 con la quale è stato prorogato, fino alla data del 30 giugno 2006, l'incarico di Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna per il completamento delle opere già programmate per il superamento dell'emergenza idrica, autorizzando altresì il Commissario a trasferire le residue disponibilità finanziarie al bilancio della regione Sardegna, in appositi capitoli di spesa, per il proseguimento delle iniziative commissariali;

Viste le ordinanze n. 25 del 31 dicembre 1995, n. 42 del 20 maggio 1996, n. 52 del 9 agosto 1996, n. 111 del 17 novembre 1998 e n. 128 del 28 dicembre 1998 e n. 148 del 16 luglio 1999, n. 152 del 26 luglio 1999, n. 171 dell'11 novembre 1999, n. 255 del 23 ottobre 2001, n. 268 del 24 ottobre 2001, n. 296 del 19 giugno 2002, n. 299 del 27 giugno 2002, n. 304 dell'11 luglio 2002, n. 305 dell'11 luglio 2002, n. 307 del 15 luglio 2002 e n. 337 del 31 dicembre 2002, n. 362 del 1° agosto 2003, n. 395 del 19 maggio 2004 e n. 397 del 27 maggio 2004, n. 416 del 18 marzo 2005, n. 427 del 1° settembre 2005, n. 437 dell'11 ottobre 2006, n. 438 dell'11 ottobre 2006, con le quali sono stati individuati gli interventi commissariali per il superamento dell'emergenza idrica in Sardegna;

Viste le ordinanze n. 427 del 1° settembre 2005, n. 437 dell'11 ottobre 2006, n. 438 dell'11 ottobre 2006 e n. 441 del 13 febbraio 2007, con le quali è stato avviato per fasi il processo di completamento della programmazione commissariale e di trasferimento in ordinario della gestione degli interventi commissariali;

Atteso che, allo stato attuale, sono in corso di realizzazione, tra l'altro, i seguenti interventi commissariali:

Titolo interventi	Ente attuatore
Costruz. impianto depuraz. centralizz. Carbonia - S. G. Suergiu	Abbanoa SPA ex Esaf
Integrazione di emergenza dal lago di Gusana per l'acquedotto del Govossai	Abbanoa SPA ex Co.Acq. Govossai
Contributo per la progettazione della Diga di Monte Perdosu	E.R.I.S.
Opere urgenti per recupero risorse idriche con riduzione perdite	Co.Bo.Gallura
Ricerca perdite e interventi di risanamento e integrazione sulla rete idrica di Cagliari	Comune di Cagliari
Ricerca perdite interventi di risanamento sulla rete idrica e sui serbatoi di accumulo di Quartu S. Elena	Comune di Quartu S. Elena
Trasferimento acque dal bacino minerario dell'Iglesiente verso l'area del Sulcis e l'area di Cagliari	Co.Bo.Cixerri
Diga Cumbidanovu	Co.Bo. Sard. Centrale
Lavori integrativi sulle fondazioni della Diga di Medau Zirimilis	Co.Bo.Cixerri
Interconnessione bacini Idrici Nord-Sud Sardegna - Studio di fattibilità	E.R.I.S.
Piano Strategico Reti Idriche	222 Comuni
Intervento urgente bonifica lago di S. Lucia e by pass di derivazione per Tortolì	Co.Bo. Ogliastra
Raddoppio dell'impianto di potabilizzazione di Settimo San Pietro	E.R.I.S.
Collegamento dai Serbatoi del Medio Flumendosa agli impianti di CA	E.R.I.S.
Realizzazione dell'impianto di potabilizzazione di Pedra Maiore - Schema n. 3 Casteldoria	Abbanoa SPA ex Esaf

Ritenuto di dover procedere, ai fini del completamento dei sopra elencati interventi, al trasferimento in ordinario, a carico alla regione autonoma della Sardegna - Assessorato dei lavori pubblici, della gestione di detti interventi, provvedendo altresì, per gli interventi finanziati con fondi provenienti dalla contabilità speciale n. 1690 intestata al Commissario stesso, al trasferimento delle relative risorse finanziarie commissariali necessarie al completamento degli interventi stessi, disponibili su tale contabilità;

Atteso che l'elenco sopra riportato ricomprende:

a) interventi finanziati con fondi provenienti dalla contabilità speciale n. 1690 ed attuati con il sistema delle contabilità speciali;

b) interventi finanziati con fondi provenienti dalla contabilità speciale n. 1690 ed attuati tramite conti correnti intestati alla regione , ai sensi della legge regionale n. 1/75, o tramite conti correnti infruttiferi ai sensi della legge n. 720/1984;

c) interventi finanziati con fondi provenienti dal bilancio regionale, di cui alla legge regionale n. 12/97 (Autorizzazione a contrarre mutui per interventi nel settore idrico);

Ritenuto di dover assicurare, ai fini della correntezza amministrativa della gestione ordinaria in capo all'Amministrazione regionale nella fase di completamento degli interventi stessi, le indispensabili condizioni di continuità volte a permettere il celere completamento degli interventi in corso di realizzazione;

Ritenuto di dover individuare, nei casi in cui i meccanismi procedurali di gestione contabile commissariale non possono essere mantenuti, come nel caso delle contabilità speciali che verranno chiuse nell'ambito della chiusura della gestione commissariale, sistemi capaci di snellire ed accelerare in modo rilevante i tempi e le procedure di gestione dei finanziamenti commissariali;

Ritenuto di dover prevedere, in merito agli interventi finanziati con fondi commissariali provenienti dalla contabilità speciale n. 1690, di cui alle suindicate lettere *a)* e *b)*, il subentro della regione autonoma della Sardegna - Assessorato regionale dei lavori pubblici, nei rapporti con gli enti incaricati della realizzazione degli interventi commissariali, definiti nei singoli atti di affidamento adottati con ordinanza;

Atteso che per la realizzazione degli interventi di cui alla suindicata lettera a sono state aperte, presso la Banca d'Italia, Tesoreria dello Stato - Sezione di Cagliari, specifiche contabilità speciali di tesoreria, intestate ai rappresentanti legali degli enti attuatori degli interventi commissariali, nominati all'uopo Sub-Commissari delegati per l'attuazione degli interventi, dell'art. 2, primo comma dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/1995, alimentate dalla contabilità speciale intestata al Commissario governativo per l'emergenza idrica;

Ritenuto di dover individuare, quale percorso più snello nell'impianto contabile di trasferimento e gestione finanziaria delle risorse commissariali da parte degli enti attuatori titolari di contabilità speciale, il ricorso a conti correnti bancari «specifici», con il relativo obbligo da parte dell'ente attuatore di assicurare la rendicontazione delle spese;

Atteso che, per la suddetta finalità si rende necessario autorizzare i titolari delle predette contabilità speciali, all'apertura di «specifici» conti correnti bancari sui quali i medesimi enti attuatori dovranno riversare le somme disponibili su contabilità speciale e sui quali verranno altresì riversate, da parte della regione autonoma della Sardegna - Assessorato dei lavori pubblici, le ulteriori quote del finanziamento commissariale assegnato, da erogarsi secondo quanto previsto dai rispettivi atti di affidamento;

Atteso che il completamento degli interventi di cui alla suindicata lettera b, per i quali sono stati aperti specifici conti correnti intestati alla regione autonoma della Sardegna - Commissario governativo per l'emergenza idrica, funzionanti ai sensi della legge regionale n. 1/75, oppure conti correnti infruttiferi di tesoreria ai sensi della legge n. 720/1984, non necessita di modifiche all'impianto contabile adottato che resta pertanto confermato, assicurando la piena continuità delle erogazioni finanziare, che verranno disposte dalla regione, su tali conti correnti;

Atteso che la regione autonoma della Sardegna - Assessorato dei lavori pubblici provvederà al completamento del programma commissariale «Piano Strategico Reti Idriche», di cui alla suindicata lettera *b)*, secondo le procedure e le modalità definite dall'ordinanza n. 350/2003, e successive modificazioni ed integrazioni, provvedendo al completamento delle procedure istruttorie per la chiusura delle singole pratiche di finanziamento degli interventi del programma stesso, disponendo altresì le erogazione finanziarie residue sui predetti conti correnti infruttiferi;

Atteso che con riguardo agli interventi di cui alla suindicata lettera *c)*, finanziati con fondi disponibili sul bilancio regionale, ai sensi della legge regionale

n. 12/1997 (Autorizzazione a contrarre mutui per interventi nel settore idrico), la regione autonoma della Sardegna - Assessorato dei lavori pubblici farà direttamente riferimento al provvedimento adottato dall'Assessorato dei lavori pubblici medesimo per la disciplina del rapporto di affidamento;

Atteso che fra gli interventi commissariali sopra elencati, gli interventi commissariali affidati per l'attuazione all'E.S.A.F., all'Acquedotto sul Rio Govossai ed all'E.A.F., in relazione all'attuazione delle disposizioni legislative concernenti la riforma del servizio idrico integrato e quelle relative alla riforma del sistema idrico multisettoriale, dovranno essere completati, rispettivamente dalla Società Abbanoa Spa (ESAF e Acquedotto Govossai) e dall'E.R.I.S. (E.A.F.) in quanto subentrati nelle funzioni e compiti dei predetti enti;

Atteso che l'importo residuo dei fondi commissariali da erogarsi per il completamento degli interventi sopra elencati di cui alle suindicate lettere *a)* e *b)*, ammonta a complessivi € 17.586.976,62;

Atteso che si rende necessario a tale scopo, che l'Assessorato regionale della programmazione provveda all'istituzione di specifico capitolo di bilancio all'interno dell'esistente Unità previsionale di base, U.P.B. S.07.07.005 (ex S.08.073), nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici ed all'istituzione di specifico capitolo all'interno dell'U.P.B. E421.007 (ex E08062) dello stato di previsione delle entrate dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici ai fini del successivo riversamento dei predetti fondi commissariali nel bilancio regionale, che verrà disposto dall'Ufficio del commissario con provvedimento successivo all'emanazione della presente ordinanza;

Ritenuto altresì dover inoltre provvedere, in tale fase di completamento, al riversamento nel bilancio regionale, sulle specifiche UPB di entrata istituite per tale finalità, delle risorse relative agli interventi commissariali già avviati in ordinario da parte della regione autonoma della Sardegna ai sensi delle seguenti ordinanze:

Ordinanza	Importo totale	Fondi trasferiti	Fondi da trasferire
409/04	184.992.526,00	36.600.000,00	148.392.526,00
427/05	49.700.000,00		49.700.000,00
437/06	53.274.685,34		53.274.685,34
438/06	3.410.000,00		3.410.000,00
			254.777.211,34

Ordina:

Art. 1.

1. È disposto il trasferimento dell'attuazione degli interventi ricompresi nel programma commissariale per il superamento dell'emergenza idrica in Sardegna di cui all'allegato n. 1 alla presente ordinanza per farne parte integrante e sostanziale, alla regione autonoma della Sardegna - Assessorato dei lavori pubblici, unitamente al trasferimento nel bilancio della regione stessa delle relative risorse finanziarie commissariali per il completamento, disponibili sulla contabilità speciale intestata al Commissario governativo.

2. La regione autonoma della Sardegna - Assessorato dei lavori pubblici provvederà al completamento degli interventi di cui al precedente art. 1, subentrando al Commissario governativo nei rapporti con gli enti attuatori definiti dai singoli atti di affidamento approvati con ordinanza, fatta eccezione per gli interventi di cui ai numeri 13, 14, 15 del sopra citato allegato 1, provvedendo altresì all'adozione dei provvedimenti di spesa, a valere sulle risorse finanziarie commissariali che verranno all'uopo trasferite sul bilancio regionale, sulla base degli importi rispettivamente indicati per ciascun intervento nell'allegato stesso.

3. La regione autonoma della Sardegna - Assessorato dei lavori pubblici provvederà al completamento degli interventi di cui ai numeri 13, 14, 15 dell'allegato n. 1, finanziati con fondi del bilancio regionale e per i quali l'Assessorato dei lavori pubblici è stato individuato quale ente realizzatore dall'ordinanza di programmazione degli interventi stessi, sulla base dei provvedimenti regionali già assunti per la regolazione del rapporto di attuazione con gli enti attuatori degli interventi commissariali e con le risorse già disponibili sul bilancio regionale.

4. Le eventuali economie di realizzazione degli interventi di cui al precedente comma 1 del presente articolo, accertate dall'Assessorato dei lavori pubblici, sono vincolate alla realizzazione di interventi di completamento e/o miglioramento funzionale degli interventi programmati oppure di interventi urgenti che dovessero rendersi necessari, secondo l'assegnazione che verrà disposta dall'Assessorato dei lavori pubblici, sulla base delle priorità emergenziali.

Art. 2.

1. Per le finalità di cui al precedente articolo l'Assessorato della programmazione bilancio e assetto del territorio provvederà all'istituzione di specifico capitolo di bilancio all'interno dell'esistente unità previsionale di base, U.P.B. S.07.07.005 (ex S.08.073), nello stato di

previsione della spesa dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, con la dotazione finanziaria di € 17.586.976,62 e provvederà altresì all'istituzione di specifico capitolo nell'U.P.B. dell'U.P.B. E421.007 (ex E08062) dello stato di previsione delle entrate dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, con previsione di entrata di pari importo di provenienza dalla gestione del Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna.

2. Il predetto stanziamento è mantenuto in bilancio, ai sensi dell'art. 60 della legge regionale 2 ottobre 2006, n. 11, sino alla completa realizzazione degli interventi.

3. Il riversamento del predetto importo di € 17.586.976,62 da parte della gestione commissariale sulla predetta U.P.B. di entrata saranno disposti dall'Ufficio del Commissario con provvedimento successivo alla presente ordinanza.

4. La gestione commissariale provvederà altresì, in dipendenza della presente ordinanza, a disporre i riversamenti nel bilancio regionale, sulle specifiche UPB di entrata istituite per tale finalità, delle risorse relative agli interventi commissariali già avviati in ordinario da parte della regione autonoma della Sardegna ai sensi delle seguenti ordinanze:

Ordinanza	Importo totale	Fondi trasferiti	Fondi da trasferire
409/04	184.992.526,00	36.600.000,00	148.392.526,00
427/05	49.700.000,00		49.700.000,00
437/06	53.274.685,34		53.274.685,34
438/06	3.410.000,00		3.410.000,00
			254.777.211,34

Art. 3.

1. Ai fini del completamento degli interventi di cui all'allegato n. 1, dal n. 1 al n. 9, per i quali sono state aperte apposite contabilità speciali di tesoreria, è fatto obbligo ai rappresentanti legali degli enti attuatori, titolari delle contabilità speciali accese per le procedure di finanziamento e gestione dei fondi commissariali destinati alla realizzazione di tali interventi:

a) provvedere all'apertura di «specifico» conto corrente bancario ai fini del trasferimento e gestione delle risorse commissariali, provenienti dalle singole contabilità speciali e dal bilancio regionale con contestuale trasferimento su detto conto corrente bancario dei fondi commissariali disponibili sulle relative contabilità speciali;

b) provvedere alle rendicontazione delle spese del predetto conto corrente «specifico» con le modalità di cui all'art. 41, comma 10, della legge regionale n. 7/2005.

2. Il Commissario governativo richiederà, a conclusione della gestione commissariale, al Ministero dell'economia e delle finanze, la chiusura delle contabilità speciali alimentate dalla contabilità intestata al Commissario medesimo, restando pertanto escluso da qualsiasi responsabilità in merito alle conseguenze relative al mancato trasferimento entro la data del 30 giugno 2007, delle risorse commissariali ivi giacenti da parte dei titolari di tali contabilità.

3. La regione autonoma della Sardegna - Assessorato dei lavori pubblici provvederà al completamento degli interventi di cui all'allegato n. 1, dal n. 10 al n. 15, disponendo le erogazioni finanziarie residue a favore degli enti attuatori con le modalità di erogazione già previste per tali interventi.

4. La regione autonoma della Sardegna - Assessorato dei lavori pubblici provvederà al completamento del programma commissariale «Piano Strategico Reti Idriche» di cui al n. 11 dell'allegato n. 1, secondo le procedure e le modalità definite dall'ordinanza n. 350/2003, e successive modificazioni ed integrazioni, provvedendo al completamento delle procedure istruttorie per la chiusura delle singole pratiche di finanziamento degli interventi del programma stesso, sulla base della ricognizione che verrà fornita dall'Ufficio del Commissario governativo, disponendo altresì le erogazione finanziarie residue sui conti correnti infruttiferi accesi presso le Tesorerie provinciali dello Stato ai sensi della legge n. 720/1984 intestati alle amministrazioni comunali ricomprese nel programma stesso, a valere sulle risorse che verranno all'uopo trasferite sul bilancio regionale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 19 aprile 2007

Il commissario governativo: SORU

ALLEGATO

PROGRAMMA DI OPERE ED INTERVENTI PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA
ALLEGATO N.1

N. ORDINE	ORDINANZA DI PROGRAMMA	TITOLO INTERVENTI	ENTE ATTUATORE	TIPOLOGIA CONTABILE	IMPORTO IN EURO	FONDI EROGATI	FONDI DA EROGARE
1	42	Costruz. impianto depuraz. centralizz. Carbonia - S. G. Suergiu	ABBANOA SPA ex Esaf	1713	7.578.383,11	7.578.383,11	-
2	255	Integrazione di emergenza dal lago di Gusana per l'acquedotto del Govossai	ABBANOA SPA ex Co.Acq. Govossai	3063	485.485,45	438.988,35	46.497,10
3	255	Contributo per la progettazione della Diga di Monte Perdosu	E.R.I.S.	3086	516.456,89	284.051,29	232.405,60
4	255	Opere urgenti per recupero risorse idriche con riduzione perdite	Co.Bo.Gallura	3075	1.971.170,77	1.114.472,94	856.697,83
5	255	Ricerca perdite e interventi di risanamento e integrazione sulla rete idrica di Cagliari	Comune di Cagliari	3962	4.782.211,03	4.064.879,38	717.331,65
6	255	Ricerca perdite interventi di risanamento sulla rete idrica e sui serbatoi di accumulo di Quartu S.Elena	Comune di Quartu S.Elena	3963	3.990.586,84	3.863.688,40	126.898,44
7	307	Trasferimento acque dal bacino minerario dell'iglesiente verso l'area del Sulcis e l'area di Cagliari	Co.Bo.Cixerri	3066	7.588.000,00	6.449.000,00	1.139.000,00
8	337	Diga Cumbidanovu	Co.Bo. Sard. Centrale	3117	14.678.420,11	3.669.605,63	11.008.814,48
9	337	Lavori integrativi sulle fondazioni della Diga di Medau Zirimilis	Co.Bo.Cixerri	3119	723.767,74	398.068,95	325.698,79
10	337	Interconnessione bacini idrici Nord-Sud Sardegna - Studio di fattibilità	E.R.I.S.	C/C Infruttifero n. 99414	250.000,00	62.500,00	187.500,00
11	337	Piano Strategico Reti Idriche	222 COMUNI	C/C Infruttiferi	81.439.278,33	78.493.145,60	2.946.132,73
12	416	Intervento urgente bonifica lago di S. Lucia e by pass di derivazione per Tortolì	Co.Bo. Ogliastra	C/C BNL n. 205000 ABI 1005 CAB 85390	700.000,00	700.000,00	-
13	25	Raddoppio dell'impianto di potabilizzazione di Settimo San Pietro	E.R.I.S.	Bilancio Regionale L.R. 12/97	11.731.318,46		
14	25	Collegamento dai Serbatoi del Medio Flumendosa agli impianti di CA	E.R.I.S.	Bilancio Regionale L.R. 12/97	45.448.207,12		
15	128	Realizzazione dell'impianto di potabilizzazione di Pedra Maiore - Schema n. 3 Casteldoria	ABBANOA SPA ex esaf	Bilancio Regionale L.R. 12/97	19.121.816,69		
		TOTALI			201.005.102,54	107.116.783,65	17.586.976,62

Il Commissario Governativo
Presidente della Regione
Renato Soru

07A04447

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di onorificenze al Merito e al Valore dell'Esercito

Con decreto 18 aprile 2007 è conferita la seguente ricompensa:

Croce d'oro al Merito dell'Esercito

Al Colonnello Emilio Michele Motolese nato il 17 aprile 1959 a Conversano (Bari), con la seguente motivazione: «Comandante del reggimento lagunari "Serenissima" e della Task Force Serenissima inquadrata nell'Italian Joint Task Force, nell'ambito dell'operazione "Antica Babilonia 4" in Iraq, operava con somma perizia e pregevole stile militare evidenziando una autorevole ed incisiva azione di comando, ferma determinazione ed un elevatissimo grado di autonomia decisionale.

In un contesto operativo caratterizzato da elevato rischio per l'incolumità personale e da condizioni ambientali estremamente disagiate, ha saputo gestire con oculatezza, scrupolosità ed impareggiabile senso pratico gli uomini ed i mezzi a sua disposizione, dirigendo con maestria l'unità alle sue dipendenze e portando brillantemente a termine tutte le attività ed i compiti assegnati.

In particolare, la valenza della sua opera emergeva concretamente in occasione degli scontri del 5 e 6 agosto nella città di An Nasiriyah nei quali, in seguito ad attacchi sferrati da miliziani asserragliati sulla sponda destra del fiume Eufrate nella città di An Nasiriyah, l'unità alle sue dipendenze interveniva efficacemente in difesa delle istituzioni locali per il ripristino dell'autorità costituita, costringendo gli avversari a chiedere il cessate il fuoco.

Con determinazione ed autorevolezza profondeva, inoltre, ogni risorsa fisica e professionale nelle attività di costituzione del 604° battaglione dell'Iraqi National Guard, fornendo un apporto basilare nella preparazione e nell'addestramento del personale del ricostituito esercito iracheno.

Magnifica figura di ufficiale e di comandante carismatico e capace che ha contribuito in maniera determinante a conferire ulteriore lustro e prestigio all'Esercito italiano e ad elevarne l'immagine nel contesto internazionale e interforze». — An Nasiriyah (Iraq), 5-6 agosto 2004.

Con decreto 18 aprile 2007 è conferita la seguente ricompensa:

Croce d'argento al Merito dell'Esercito

Al Tenente Colonnello Tommaso Vitale, nato il 28 luglio 1963 ad Ischia (Napoli), con la seguente motivazione: «Capo di Stato maggiore dell'Italian Joint Task Force, nell'ambito dell'operazione "Antica Babilonia 4" in Iraq, assolveva tale delicatissimo e impegnativo incarico in maniera esemplare, manifestando grande tenacia, ferma determinazione, somma perizia e competenza. Insostituibile punto di riferimento non solo per lo Stato maggiore ma per tutto il contingente, ha riscosso il generale apprezzamento da parte del comando della divisione multinazionale sud-est a guida inglese e degli altri contingenti presenti nella Italian Joint Task Force, per la professionalità con cui ha sempre operato.

Le sue qualità professionali hanno trovato la più brillante espressione nell'operazione di sequestro di un ingente quantitativo di armi e munizioni nella località di Ar Rifa'i il 27 giugno 2004 e nei violenti scontri a fuoco di An Nasiriyah del 5 e 6 agosto 2004, dove la sua meticolosa, lucida e tempestiva attività concettuale e organizzativa, ha contribuito in maniera rilevante al conseguimento dei successi sul campo.

Di assoluto valore è risultata la capacità e la competenza dimostrata nel pianificare e armonizzare l'impiego delle componenti delle altre Forze armate. In particolare, profondeva un eccezionale impegno nell'organizzare meticolosamente il complesso impiego degli assetti elicotteristici dell'Esercito e dell'Aeronautica militare italiana, assicurando in ogni circostanza il pieno soddisfacimento delle esigenze operative del contingente. Sovrintendeva, inoltre, le attività di impiego della Multinational Specialized Unit, nei settori operativi e investigativi, evidenziando perizia, lungimiranza, accentuato senso pratico e grande flessibilità.

Brillante figura di ufficiale di stato maggiore, altamente preparato, versatile e deciso che ha contribuito in maniera determinante ad elevare il prestigio dell'Italia e dell'Esercito italiano nel contesto internazionale e interforze». — An Nasiriyah (Iraq), 24 maggio - 6 settembre 2004.

Con decreto 18 aprile 2007 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo al Merito dell'Esercito

Al Sergente Paolo Fodde, nato il 24 luglio 1974 ad Oristano, con la seguente motivazione: «Comandante di uno degli assetti scorta della compagnia comando e supporto logistico, inquadrata nell'Italian Joint Task Force "Iraq", nell'ambito dell'operazione "Antica Babilonia", affrontava il delicatissimo compito con grande entusiasmo dimostrando, in ogni circostanza, incondizionata disponibilità, eccellente competenza professionale ed encomiabile spirito di servizio.

In particolare, impegnato con la sua scorta in An Nasiriyah nel furioso scontro a fuoco del 6 aprile 2004 in supporto alla Task Force "Eleven", dirigeva con ardore e assoluta padronanza della situazione le azioni del personale alle sue dipendenze per circa 20 ore consecutive sotto il fuoco nemico fornendo, in tal modo, un contributo essenziale al buon esito dell'azione. Rientrato in base, nonostante l'ardua e faticosa prova appena sostenuta, si rendeva immediatamente disponibile, dimostrando alto senso di abnegazione ed una forza d'animo assolutamente eccezionale.

Fulgido esempio d'incondizionato attaccamento all'istituzione, che con il suo coraggioso, appassionato e qualificatissimo operato, ha contribuito a mantenere alto il prestigio del suo reparto, della Brigata "Ariete" e dell'Esercito italiano nel contesto internazionale». — An Nasiriyah, 6 aprile 2004.

Con decreto 18 aprile 2007 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo al Merito dell'Esercito

Al Caporal maggiore scelto Sergio Miale, nato l'11 agosto 1974 a Napoli, con la seguente motivazione: «Comandante di squadra fucilieri inquadrato nella Task Force "Serenissima" nell'ambito dell'operazione "Antica Babilonia 4" in Iraq assolveva il proprio incarico con eccezionale perizia e straordinario senso del dovere.

In particolare il 12 giugno 2004, impiegato in attività di ricognizione con la propria compagnia in località Shuwalish (circa tre km a nord di Suq Ash Shuyukh - lungo la riva del fiume Eufrate), fatto segno a fuoco a seguito di un'imboscata tesa da elementi ostili con fuoco di armi portatili e mortai, reagiva con straordinaria prontezza ed efficacia, dimostrando doti di freddezza, determinazione e sprezzo del pericolo.

In particolare, dopo aver risposto al fuoco con la propria arma individuale, individuata la probabile provenienza di bombe da mortaio, impugnava l'arma di reparto effettuando un tiro preciso ed efficace sulle postazioni di mortaio arretrate che così cessavano la loro offesa.

Eccellente figura di volontario che con il suo esemplare comportamento contribuiva, in maniera determinante, ad elevare l'immagine della Task Force "Serenissima" e a conferire lustro e prestigio alla Forza armata in ambito multinazionale». — Shuwalish (Iraq), 12 giugno 2004.

Con decreto 18 aprile 2007 è conferita la seguente ricompensa:

Medaglia d'argento al Valore dell'Esercito

Alla Bandiera di Guerra del 3° Reggimento Genio, con seguente motivazione: «Fiero interprete delle tradizioni dell'Arma del Genio, partecipava all'operazione "Antica Babilonia" in Iraq, inquadrato nella Italian Joint Task Force, portando a termine con successo le molteplici attività ad esso assegnate.

In un contesto operativo caratterizzato da un clima di diffuso pericolo, da condizioni ambientali e climatiche spesso proibitive e dall'accesa contrapposizione tra le varie fazioni in lotta, il reggimento si adoperava, con straordinario spirito di sacrificio, per assicurare il pieno successo della missione.

Profondendo le migliori energie fisiche, morali e professionali, gli uomini e le donne del reggimento conducevano, con coraggio e sprezzo del pericolo, interventi importantissimi per la ricerca e bonifica di mine ed ordigni esplosivi e realizzavano pregevoli ed indispensabili opere per consentire il ripristino di infrastrutture essenziali, riportando così, in tutta la provincia di Dhi Qar, condizioni di sicurezza e vivibilità e consolidando fortemente il processo di ricostruzione dell'Iraq.

In particolare, nei giorni del 5 e 6 agosto 2004, il Reggimento partecipava con i suoi assetti ai violenti combattimenti nella città di An Nasiriyah e, sostenuto da un indomito ardore combattivo, supportava efficacemente le Forze di manovra, fornendo il suo prezioso contributo allo svolgimento ed al successo delle operazioni.

Fulgido esempio di unità, fortemente motivata e coesa che, grazie alla professionalità ed al valore dei suoi uomini, ha elevato il prestigio dell'Esercito e dell'Italia nel contesto internazionale». — An Nasiriyah (Iraq), 5-6 agosto 2004.

07A04442

ANAS

Esproprio per pubblica utilità ex s.s. 494 «Vigevanese»

Con decreto n. 10586/1.20/A in data 27 luglio 2006, il prefetto della provincia di Alessandria ha pronunciato, a favore dell'ANAS compartimento della viabilità per il Piemonte, l'espropriazione definitiva degli immobili interessati dai lavori urgenti per la rettifica plano-altimetrica della sede stradale, dal km 85+027 al km 85+459, con sistemazione del corpo stradale in frana al km 85+100 ed adeguamento dell'incrocio al km 85+286 lungo la ex s.s. 494 «Vigevanese».

Gli immobili oggetto del presente comunicato sono ubicati nel comune di Alessandria al foglio 13, mappale 137 ex 7, foglio 13, mappale 139 ex 9, foglio 27, mappale 198 ex 51 e foglio 27, mappali 200 ex 52 e 202 ex 198.

07A04620

CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI

Approvazione del codice di deontologia professionale dei geometri

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 223/2006, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, ed a seguito di audizione presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, è stato modificato il codice di deontologia professionale dei geometri.

Il codice deontologico risponde alla finalità di individuare, seppur in modo non esaustivo, la condotta a cui i professionisti devono conformarsi allo scopo di rispettare i principi generali di etica professionale.

Le norme deontologiche sono preordinate al fine di assicurare l'esercizio della professione secondo canoni di correttezza, decoro e dignità, garantendo altresì che il comportamento non pregiudichi gli interessi superiori della collettività, ma favorisca lo sviluppo della società.

Il codice si compone di precetti particolari che integrano i principi generali desumibili dall'ordinamento professionale, il quale, fra l'altro, attribuisce ai Consigli dei Collegi il compito di assicurarne il pieno rispetto attraverso l'esercizio del potere disciplinare nei confronti degli iscritti all'albo.

L'obiettivo che si intende raggiungere, mediante la predisposizione del codice deontologico nazionale, è quello di fornire un quadro unitario di regole di riferimento per l'intera categoria.

Il presente articolato si compone di 28 articoli suddivisi nei seguenti cinque titoli:

— titolo I: dei principi generali;

— titolo II: della condotta;

— titolo III: della prestazione;

— titolo IV: sanzioni disciplinari;

— titolo V: disposizioni finali.

In particolare, il titolo I si compone di due sezioni, la prima attiene al dovere di osservanza delle regole deontologiche da parte del professionista, mentre la seconda riguarda le modalità di svolgimento della prestazione intellettuale.

Il titolo II si compone di sei sezioni dedicate alla condotta che il geometra deve osservare nell'esercizio della professione con riferimento specifico all'aggiornamento professionale, alla concorrenza ed alla pubblicità; particolare rilievo è inoltre attribuito ai rapporti professionali tra il geometra e gli altri soggetti appartenenti alla categoria: i colleghi, il Consiglio del Collegio, i praticanti.

Il titolo III è dedicato agli aspetti della prestazione professionale che attengono ai rapporti con i soggetti terzi, estranei alla categoria, sia con riferimento alla clientela, poiché la prestazione costituisce oggetto di un rapporto fiduciario, sia con riguardo ad uffici ed enti nonché ad altre categorie professionali, con i quali il geometra abitualmente si confronta.

Il titolo IV è riferito alle sanzioni disciplinari previste dall'ordinamento professionale, mentre il titolo V sancisce le disposizioni interpretative e finali del presente codice deontologico.

(Omissis).

1. Le regole di deontologia professionale costituiscono specificazione ed attuazione del regolamento di categoria e delle leggi che disciplinano l'attività del geometra iscritto all'albo, individuando altresì gli abusi e le mancanze conseguenti al non corretto esercizio della professione.

2. L'osservanza delle regole deontologiche non esime il geometra dal rispetto dei principi di etica professionale non espressamente codificati. Le violazioni delle norme che regolano l'esercizio della professione possono determinare l'applicazione di sanzioni disciplinari, in proporzione alla gravità dei fatti, tenuto comunque conto della reiterazione dei comportamenti e delle circostanze che abbiano influito sulle infrazioni accertate. Nell'ambito di uno stesso procedimento disciplinare, anche quando siano mossi più addebiti, il giudizio sulla condotta dell'iscritto deve essere formulato sulla base della valutazione complessiva dei fatti contestati con conseguente applicazione di un'unica ed adeguata sanzione.

3. Il comportamento del geometra è suscettibile di provvedimento disciplinare anche quando sia solo di pregiudizio per il decoro e la dignità della categoria. La condotta è ritenuta ancor più pregiudizievole nel caso di attività irregolari svolte dal professionista in qualità di componente un organo istituzionale.

(Omissis).

Il testo completo del codice deontologico è pubblicato sulla rivista del Consiglio nazionale geometri «Geocentro», n. 2/2007, ed è consultabile sul sito internet www.cng.it

07A04618

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 13 maggio 2002 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, recante: «Recepimento della direttiva 2001/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 relativa al riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 78/548/CEE del Consiglio». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 125 del 30 maggio 2002).

Gli allegati al decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, sono integrati dal seguente «Elenco degli allegati» che si intende riportato dopo la pag. 36.

«Elenco degli allegati:

Allegato I: Disposizioni amministrative di omologazione CE.

Appendice 1: Scheda informativa - Omologazione CE di un tipo di veicolo.

Appendice 2: Certificato di omologazione CE (veicolo).

Appendice 3: Scheda informativa - Omologazione CE di componente.

Appendice 4: Certificato di omologazione CE (componente).

Appendice 5: Marchio di omologazione CE di componente.

Allegato II: Campo di applicazione, definizioni e prescrizioni.

Allegato III: Prescrizioni relative ai sistemi di riscaldamento con ricupero del calore Aria.

Allegato IV: Procedura di prova della qualità dell'aria.

Allegato V: Procedura di prova della temperatura.

Allegato VI: Procedura di prova delle emissioni di scarico.

Allegato VII: Prescrizioni relative ai dispositivi di riscaldamento a combustione e alla loro installazione.

Allegato VIII: Prescrizioni in materia di sicurezza per i sistemi di riscaldamento a GPL.».

07A04619

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GU1-121) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.